

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

DETERMINAZIONE

N. A02864 del 08/04/2013

Proposta n. 4776 del 03/04/2013

Oggetto:

Art. 4 Legge n. 119/2003, art. 5 D.M. 31/07/2003, art. 23 Reg. (CE) 595/2004 - Riconoscimento primo acquirente latte bovino alla SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLESANTA.

Proponente:

Estensore	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Art. 4 Legge n. 119/2003, art. 5 D.M. 31/07/2003, art. 23 Reg. (CE) 595/2004 – Riconoscimento primo acquirente latte bovino alla SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLESANTA.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg. (CE) 1788/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e s.m.i., istitutivo del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTO il Reg. (CE) 595/04 della Commissione del 30 marzo 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte di vacca e dei prodotti lattiero caseari;

VISTA la legge n. 119 del 30 maggio 2003 ed in particolare l'art. 4 c. 1 che dispone che: *“Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento n. 1392/2001/CE è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7”*;

VISTO il D.M. del 31 luglio 2003 ed in particolare l'art. 5 c. 1 che recita: *“Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 del 9 luglio 2001, della Commissione, ogni acquirente è tenuto a presentare, almeno centoventi giorni prima della data in cui intende avviare l'attività di raccolta dai produttori, apposita richiesta alla regione nella quale è ubicata la propria sede legale con le modalità dalle stesse determinate”*.

VISTO il D.M. del 31 luglio 2003 ed in particolare l'art. 5 c. 2 che recita: *“Le regioni, procedono al riconoscimento, valido per tutto il territorio nazionale, dopo aver verificato:*

- a) il rispetto di tutti i requisiti indicati nell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 del 9 luglio 2001, della Commissione, con l'indicazione del luogo, all'interno del territorio della regione o provincia autonoma, dove sono rese disponibili le scritture contabili;*
- b) la dotazione da parte dell'acquirente di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN, o in alternativa l'adesione ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti da: 1) centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; 2) organizzazioni e associazioni degli acquirenti di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 119 del 2003;*
- c) la dotazione da parte del legale rappresentante dell'acquirente di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;*
- d) l'impegno da parte dell'acquirente a comunicare prontamente ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale e alle proprie sedi;*
- e) ogni altro requisito dalle stesse previsto, atto a garantire la riscossione del prelievo supplementare;*

f) che il legale rappresentante e i titolari di cariche sociali dei soggetti che richiedono la qualifica di «Primo acquirente» ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, non devono aver ricoperto o ricoprire incarichi di responsabilità legale o amministrativa presso altri acquirenti a cui siano state accertate ripetute violazioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte. Tale condizione deve sussistere per il quinquennio precedente alla richiesta e con riferimento ai periodi in cui è stato commesso l'illecito. Qualora il legale rappresentante ed i titolari di cariche sociali del soggetto che richiede la qualifica di «Primo acquirente» siano anche produttori di latte, gli stessi devono aver provveduto al versamento del prelievo dovuto. Il mancato versamento del prelievo supplementare dovuto non osta, tuttavia, alla concessione del riconoscimento in presenza di una ordinanza dell'autorità giudiziaria che sospende o annulla l'imputazione dello stesso.

VISTO il Reg. (CE) n. 595/2004 ed in particolare l'art. 23 c. 1 che dispone che: *“Per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro, l'acquirente deve essere riconosciuto da tale Stato membro”*;

CONSIDERATA la richiesta di riconoscimento di primo acquirente di latte bovino trasmessa dalla SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLESANTA ed acquisita a protocollo dalla Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio con n. 520063 del 29.11.2012;

CONSIDERATA la nota dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile prot. n. 534593 del 07.12.2012 con la quale la suddetta Area invitava l'Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti ad eseguire tutte le verifiche necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti a carico della SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLESANTA, propedeutici al riconoscimento di primo acquirente;

PRESO ATTO della nota di riscontro prot. n. 121111 del 28/03/2013 trasmessa dall'Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti ed acquisita a protocollo con il n. 122615 del 28.03.2013, nella quale la suddetta Area comunica di aver provveduto ad effettuare l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 119/2003 e dall'art. 5 del D.M. 31/07/2003 ed esprime parere favorevole al Riconoscimento di Primo Acquirente Latte della SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLESANTA;

RITENUTO pertanto di poter concedere il riconoscimento di primo acquirente latte bovino alla SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLESANTA con sede a Roma (RM) in Largo Montedinove n. 4, P.IVA 11470761005 a decorrere dal **01/04/2013**.

DETERMINA

di riconoscere la SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLESANTA, con sede a Roma (RM) in Largo Montedinove n. 4, P.IVA 11470761005, quale primo acquirente di latte bovino ai sensi dell'art. 4 della legge n. 119/2003, dell'art. 5 del D.M. 31/07/2003 e dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 595/2004, a far data dal **01/04/2013**, attribuendole il numero identificativo di iscrizione all'albo regionale: n. **341**.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Luca Fegatelli